



ISTITUTO PER LO STUDIO  
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 3M del 21/12/2017

Oggetto: Conferimento incarico per Accordo Transattivo pratica ISPO / B.M. e presa atto consulenza medico legale

Struttura Proponente: Direzione aziendale

Responsabile del Procedimento

Domenichini Umberto

Estensore

Cecilia Carabillo

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Eseguibile a norma di Legge dal 21 DIC, 2017

Pubblicato a norma di Legge il 21 DIC, 2017

Inviato al Collegio Sindacale il 21 DIC, 2017

**IL DIRETTORE GENERALE**

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139, Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016

**Visti/a:**

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 4 febbraio 2008, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, in forza della quale ISPO è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 "Riordino dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale; modifiche alla L.R. 40/2005"
- la Legge Regionale Toscana 14 luglio 2016, n. 44 recante "Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale organizzativo del SST. Modifiche alla L.R. 40/2005 ed alla L.R. 3/2008";
- la delibera del Direttore Generale 24 dicembre 2015, n. 292 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di ISPO;

**Ricordato che :**

- in forza della L.R.T. 04.02.2008 n. 3 l' Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e ai sensi e per gli effetti dell'art.19 comma 1 di detta legge subentra nelle attività esercitate dal disciolto C.S.P.O. a far data dal 1° Luglio 2008;

**Premesso che:**

- in data 15.02.2010 si è verificato presso ISPO un evento avverso che ha condotto al decesso della Sig.ra B.L. durante un'indagine endoscopica ;
- in data 09.11.11 prot. Ispo n. 56 l'Organismo di Conciliazione di Firenze venne a comunicare proposta da parte dei familiari della Sig.ra L.B. di mediazione nei confronti di ISPO fissandone l'incontro;
- con delibera del Direttore Generale n. 20/12, agli atti, la Direzione ISPO decise di incaricare l'Avvocato Stolzi di Firenze a rappresentare l'istituto al procedimento di mediazione, tenuto conto della sua provata e specifica competenza ed esperienza secondo i migliori standard di professionalità richiesti dalla prassi del settore, trattandosi di professionista altamente qualificato ed esperto nella materia, già da molti anni patrocinatore e fiduciario di altri Enti ed Aziende Sanitarie del SSR ;
- in 29.12.11 fu esperita procedura di mediazione obbligatoria presso l'Organismo di Conciliazione di Firenze che ebbe esito negativo ;
- con atto di citazione, notificato il 16 luglio 2012 al dottor G.C., al dottor C. P. ed all'ISPO, M. B. in proprio e quale amministratore di sostegno di D. G. chiedeva che fosse dichiarata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti per il decesso di L. B., a seguito di un esame di colonscopia eseguito presso l'ISPO di Firenze, e la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni (biologico, morale, esistenziale, patrimoniale, ecc.) subiti in conseguenza del fatto, in favore di B. M. quale sorella e di D. G., quale madre, alla somma di euro 500.000,00 o quella minore o maggiore di giustizia,
- la causa veniva iscritta a ruolo il 26 luglio 2012 e ne scaturiva il giudizio civile del Tribunale di Firenze n. 11.390/12 R.G.,
- con delibera del Direttore Generale n. 135/12, agli atti, la Direzione ISPO decise di incaricare l'Avvocato Stolzi di Firenze a rappresentare l'istituto nel procedimento de quo ;
- il dottor G. C. si costituiva l'8 ottobre 2012 e chiedeva il rigetto di tutte le domande,
- il dott. C. P. si costituiva in giudizio il 25 febbraio 2013 e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa l'AUSL n. 10 in forza del contratto di lavoro esistente con la stessa, affinché questa lo rilevasse indenne da quanto a lui domandato, e comunque il rigetto di tutte le domande,
- l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica si costituiva il 26 febbraio 2013 e chiedeva il rigetto di tutte le domande.

- Alla prima udienza del 20 marzo 2013 il Giudice Istruttore autorizzava la chiamata in causa dell'AUSL n. 10 ed il dott. C. P. provvedeva il 12 giugno 2013 con atto di citazione notificato il 13 giugno 2013,
- l'AUSL n. 10 si costituiva in giudizio il 14 gennaio 2014 e chiedeva che fosse accertato il difetto di legittimazione di parte attrice, l'inammissibilità della domanda e comunque il rigetto delle domande formulate contro il dottor C. P. e contro l'AUSL.
- Il 14 gennaio 2014 interveniva volontariamente nel giudizio M. F., rappresentato e difeso, dall'avv. Andrea Vascellari, e chiedeva il risarcimento di tutti i danni da lui sofferti per il decesso della moglie L. B. in conseguenza dell'evento di cui sopra.
- con delibera del Direttore Generale n. 124/14 agli atti fu ritenuto opportuno su indicazione dell'avvocato dell'Istituto, nominare un consulente tecnico di parte individuandolo nel Prof. Aurelio Bonelli, Associato di Medicina Legale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi;
- All'udienza del 15 ottobre 2014 il Giudice ammetteva consulenza tecnica di ufficio sulle cause della morte di B. L. e tale consulenza veniva depositata il 6 luglio 2015,
- All'udienza del 6 ottobre 2015 il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio a causa della morte di G. D., attrice.
- M. B., ha riassunto il processo con ricorso depositato il 5 gennaio 2016, ed il Giudice, con decreto del 18 luglio 2016 ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 20 dicembre 2016.
- L'attrice ha provveduto a notificare nei termini alle altre parti il ricorso ed il decreto.
- La prossima udienza è fissata per il 16 febbraio 2018;

#### Rappresentato che :

- anche gli Enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c.;
- come precisato dalla giurisprudenza contabile *“ la scelta ..... o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale , se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento , ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio , intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese , alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali.”* (Corte dei Conti , sez. Regionale di Controllo per il Piemonte , con la delibera n. 20/2012/SRCPIE/PAR)

**Valutata** la ricorrenza , nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione , di seguito riportati:

- la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art. 1966, comma 2 c.c.;
- il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art. 1321 c.c.;
- l'accordo , oggetto della presente proposta di deliberazione , cade su un rapporto che, oltre a presentare ,nell'opinione delle parti , carattere d'incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni . Oggetto della transazione , quindi non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discordante valutazione delle parti , ma la lite cui questa potrebbe dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni;
- la convenienza per l'istituto alla definizione bonaria della controversia deriva dal fatto non solo che le Parti hanno trovato un accordo che prevede un pagamento a carico di questo Istituto assai inferiore al quantum richiesto , ma anche evitare l'eventuale aggravio di spesa derivante dalla pronuncia e deposito della sentenza qualora si fosse andati in giudizio sia in ordine alla quantificazione delle spese legali che in ordine alla determinazione del risarcimento del danno .
- dell'aleatorietà dell'esito del giudizio pendente, tenendo conto delle risultanze degli atti processuali;

**Preso atto che :**

- da quanto emerge da una relazione predisposta dall'Avvocato Stolzi di Firenze , ns. prot. n. 782/13 agli atti , risulta possibile il rischio di soccombenza in sede giudiziale;
- le parti successivamente si sono incontrate;
- i contatti fra le parti che hanno condotto a formulare ipotesi transattive delle pretese avanzate, a saldo e stralcio e tacitazione completa di ogni richiesta, per definire bonariamente la sopradescritta controversia, onde prevenirne anche gli sviluppi giudiziari.
- con nota a firma del Direttore Generale Prot.n. 1005/17 , è stata richiesta relazione medica – pratica al Prof. Aurelio Bonelli;

**Rilevato** che, data la straordinarietà , la temporaneità e la specialità della prestazione richiesta ,il ricorso ad una figura professionale specializzata è assolutamente necessario , tenuto conto delle differenti e complesse questioni giuridiche connesse alla questione de quo , il cui esame e la cui valutazione di ordine giuridico si rileva assolutamente indispensabile, in quanto preordinata al perfezionamento dell'accordo tra le Parti;

**Dato atto che:**

- il Prof. Aurelio Bonelli ha provveduto a redigere la relazione richiesta (ns. Prot. n. 1362 del 03.07.17) , agli atti , e che dalla stessa emerge che una soluzione transattiva della controversia essere "*ipotesi non certo sfavorevole all'ISPO*";
- Lo Studio Stolzi , con e mail del 22.11.17, (ns. Prot.n .2163 del 23.11.17) agli atti, ha inviato la proposta transattiva allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A), da cui emerge che Ispo a totale tacitazione di ogni domanda o pretesa versi la somma di € 45.000 a B. M. in proprio e quale erede di D. G. ed a M. F.;
- tali pareri (avv. Stolzi Paolo e Prof. Aurelio Bonelli) sono condivisi dalla Direzione di questo Istituto sia nell'an che, per quanto di competenza, nel quantum, pur nella necessaria considerazione della estrema difficoltà di quantificazione precisa delle varie voci di danno;

**Ritenuta** pertanto , la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per la sottoscrizione dell'accordo transattivo , allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All.A)

**Ravvisata la necessità di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della normativa vigente stante la necessità di addivenire quanto prima alla stipula dell'accordo transattivo de quo;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D.Lgs. 502/92 e ss.mm. e ii.);

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in parte narrativa che s'intendono integralmente richiamate:

1. di approvare lo schema dell'atto di transazione allegato al presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. A) finalizzato alla definizione bonaria della controversia;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della normativa vigente stante la necessità di addivenire quanto prima alla stipula dell'accordo transattivo de quo;
3. di dare atto che :

➤ con la sottoscrizione dell'atto di transazione ed il puntuale adempimento delle obbligazioni ivi previste, le parti tutte, attrici, intervenuti, convenuti e chiamati, dichiarano e garantiscono di

nulla aver più l'un l'altra da pretendere per fatti e/o atti collegati o collegabili al decesso di L. B.;

- La causa rubricata sub 11390/2012 RG verrà fatta estinguere per mancata comparizione delle parti ex art. 309 c.p.c..
  - Le spese della consulenza tecnica di ufficio restano a carico delle parti attrici ed intervenuta e quelle delle consulenze tecniche di parte a carico di ciascuna delle parti che le ha sostenute oppure ordinate o disposte.
  - Di riservarsi con successivo atto a provvedere all'imputazione delle spese derivanti dal presente atto;
4. Di trasmettere la presente deliberazione all'Albo di pubblicità dell'ISPO ed al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42 comma 2, delle Legge Regionale Toscana n. 40 del 24.8.2005;

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dr. Riccardo Poli

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dr. Fabrizio Carraro

**IL DIRETTORE GENERALE**

Prof. Gianni Amunni

Strutture aziendali da partecipare :

Settore Risorse Umane ed Affari Generali  
S.S. Bilancio , Contabilità e Investimenti